

## VERBALE di riunione

Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 15.00, convocato dal Servizio Educativo e Scuole Comunali, si è tenuto un incontro con all'ordine del giorno l'articolazione del calendario scolastico 2018-2019 oggetto della nota prot. n. PG/2018/523050 del 7 giugno 2018, inviata al Servizio Autonomo personale – Area Prerogative Sindacali, per l'informativa alle OO.SS. di categoria.

All'incontro hanno partecipato il dirigente Giovanni Paonessa e l'istruttore amministrativo Rosaria Gambardella del Servizio Educativo e Scuole Comunali e per le organizzazioni sindacali:

CGIL: Danilo Criscuolo, Antonio Ferraro, Rita De Prisco, Rosalba Ambrosino

CISL: Agostino Anselmi, Raffaella Cecere, Salvatore Mosolino, Maria Rosaria Franco

UIL: Annibale De Bisogno, Pino Migliaccio, Assunta Paglianico, Immacolata D'Alessandro, Francesca Orlandi, Annamaria Di Domenico, Colomba Sannino,

CSA: Franca Pinto, Elvira Morano, Stefania Improta, Carmela Saggiomo, Rosa Verde, Giovanni Guzzo

Preliminarmente, le parti hanno convenuto sulla natura dell'incontro promosso dal Servizio Educativo e Scuole Comunali, ritenuto indispensabile per approfondire le diverse problematiche che sono di supporto alla migliore articolazione del calendario scolastico 2018/2019.

Il dirigente del Servizio Educativo e Scuole Comunali ha proceduto ad illustrare l'articolazione del calendario scolastico 2018/2019 adottato dalla Regione Campania.

La disamina del calendario e la valutazione in merito alle opzioni disponibili per un'eventuale diversa articolazione, ha spinto tutti i convenuti a ritenere opportuno non modificare quanto stabilito a livello regionale ed, in particolare, di ritenere l'avvio delle attività alla data del 12 settembre 2018 la migliore soluzione perseguibile.

Pertanto, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, scuole dell'infanzia e nidi dell'infanzia comunali si atterranno al Calendario di seguito riportato.

Calendario scolastico 2018/19

avvio delle attività didattiche: 12 settembre 2018

conclusione delle attività didattiche: 29 giugno 2019.

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali e la sospensione del 19 settembre 2018 per la celebrazione del Santo Patrono, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

2 e 3 novembre 2018 – commemorazione dei defunti;

4 e 5 marzo 2019 – lunedì e martedì di carnevale;

26 aprile 2019 - in continuità con l'anniversario della Liberazione

Le vacanze natalizie si svolgeranno dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Le vacanze pasquali si svolgeranno dal 18 aprile al 24 aprile 2019

Inoltre, sono state confermate le celebrazioni dei giorni:

27 gennaio 2019 – giorno della memoria in ricordo della Shoah;

10 febbraio 2019 – giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;

19 marzo 2019 – festa della legalità (in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana).

Nel corso di tali giornate che non rientrano nelle giornate in cui le attività didattiche sono sospese, le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare.

Il confronto per l'adozione del Calendario Scolastico rimanda ad altre tematiche ad esso connesse e, così come già positivamente sperimentato negli anni passati, ognuna di esse è stata accuratamente affrontata come di seguito riportato.

L'articolazione della programmazione delle attività didattiche ed integrative rientra pienamente nelle indicazioni dei vigenti artt. 30 (personale docente delle scuole materne) e 31 (personale educativo degli asili nido) del CCNL del 14/09/2000.

Tali articoli stabiliscono che il calendario scolastico non può superare le 42 settimane e che, nei periodi di interruzione, il personale è *a disposizione* per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall'ente e per attività lavorative connesse al profilo.

Inoltre, sono ben definite le *attività integrative* per le quali – con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di interruzione delle attività didattiche – è destinato un monte orario non superiore a 20 ore mensili ovvero, soprattutto in presenza di un'articolazione oraria di tempo potenziato, di 120 ore annuali. I citati articoli contrattuali stabiliscono gli orari da dedicare al rapporto diretto con i bambini e precisano che rientrano tra le *attività integrative* programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.

La definizione di tali aspetti risulta ancora più necessaria dovendosi armonizzare i vigenti articoli contrattuali citati (non aggiornati dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018) con le indicazioni della L.228/2012 – Legge di Stabilità 2013, che, è sempre opportuno ricordarlo, con i commi 54, 55 e 56 dell'art. 1 aveva come principale obiettivo quello di intervenire sulla “monetizzazione” delle ferie non fruite per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Date le premesse, il dirigente del Servizio Educativo e Scuole Comunali ha proposto di individuare quali periodi in regime di “sospensione delle attività didattiche” da destinare ad attività di formazione ed aggiornamento del personale docente i giorni 3 – 11 settembre 2018 e la prima settimana (1 – 5) di luglio 2019. Evitando, in tal modo, di incorrere in equivoci o interpretazioni parziali. L'eventuale necessità di disporre di ulteriori giornate ricadenti nel periodo di “sospensione dell'attività didattica” da dedicare ad attività di formazione ed aggiornamento, sarà oggetto di specifica e motivata comunicazione preventiva.

Le attività di aggiornamento possono essere programmate ed organizzate nell'ambito dei collegi dei docenti (oppure a livello di Circolo) anche, ma non in via esclusiva, sulla base di indicazioni e “tracce di lavoro” che potranno essere proposte dal Servizio Educativo e Scuole Comunali.

Richiamando la Legge di Stabilità 2013 ed il vigente CCNL Funzioni Locali 2016/2018 – art. 28, si evidenzia che il personale docente ed educativo fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche (un numero complessivo di giorni superiore alle ferie spettanti). Inoltre, è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ma subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Su quest'ultimo aspetto, particolarmente delicato, già negli anni scorsi le parti si sono impegnate a garantirne l'effettiva fruibilità, nell'ambito di un reciproco comportamento ispirato alla lealtà ed alla buona fede ed al reciproco interesse a garantire il regolare funzionamento delle scuole dell'infanzia e dei nidi dell'infanzia comunali e, contestualmente, il rispetto delle prerogative e dei diritti del personale ad essi attribuito.

Risulta del tutto evidente che l'effettiva fruibilità di giorni di ferie nei periodi diversi dalla "sospensione dell'attività didattica" dipende direttamente dalla capacità di programmare ed articolare il monte ferie individuale che può essere fruito pur senza interferire con il regolare funzionamento delle strutture.

Inoltre, bisogna sempre tener conto dei principi di carattere generale che sono richiamati dall'art. 28 del CCNL vigente per le parti che non sono esplicitamente disapplicate dal comma 54 della citata normativa:

- il comma 7 precisa che soltanto nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Non è previsto, come tra l'altro ricorda un esplicito pronunciamento dell'ARAN, alcun altro caso per il quale il periodo di ferie "maturi" in dodicesimi ed il dipendente possa usufruire esclusivamente del numero di ferie "maturato" al momento della richiesta;

- il comma 9 evidenzia che *le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili*. Il fatto che buona parte delle ferie disponibili rientrino nel periodo di "sospensione delle attività didattiche" rafforza la irrinunciabilità al diritto e rende compatibile tale indicazione con la particolare regolamentazione delle sei giornate di ferie introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.

Inoltre, precisa che *sono fruito, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;*

- la prescrizione fissata dal comma 12, relativa all'obbligo di assicurare al dipendente che ne ha fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre è ampiamente garantita dall'articolazione del Calendario Scolastico e dalla chiara definizione del periodo di "sospensione delle attività didattiche";

- la possibilità di differire il godimento delle ferie (nel caso di specie esclusivamente delle sei giornate di ferie fissate dalla Legge di Stabilità 2013) all'anno solare successivo, è richiamata dai commi 14 e 15 dell'articolo contrattuale. E' necessario, però, soffermarsi sulle motivazioni per le quali è possibile tale eccezione: *indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno* (comma 14) oppure  *motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio* (comma 15). In tutti gli altri casi, il differimento, già subordinato alle esigenze organizzative ed agli specifici vincoli aggiuntivi stabiliti dalla Legge di Stabilità 2013, non è previsto e non può essere riconosciuto.

Dato il contesto sommariamente richiamato, non dovrebbero neanche verificarsi le situazioni limite che nel corso della riunione sono state citate dalla parte sindacale e, pertanto, non trovano giustificazione i dinieghi di principio oppure la richiesta di cumulare (anche per più anni solari), in parte o del tutto, i sei giorni di ferie disponibili in aggiunta a quelli che ricadono nel periodo di sospensione dell'attività didattica. Risulta dirimente il costante richiamo all'autorizzazione ed alla compatibilità con le esigenze di servizio che sono rese ancora più stringenti dalla Legge di Stabilità 2013 che subordina la possibilità di fruito di massimo sei giorni di ferie al di fuori della sospensione delle attività didattiche alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sempre con l'obiettivo di proporre una coerente ed omogenea interpretazione degli istituti contrattuali che interagiscono con l'articolazione del Calendario Scolastico, con la Legge di Stabilità 2013 per quanto concerne le ferie del personale docente ed educativo e delle specifiche indicazioni contrattuali vigenti per il personale dei Comuni, già dal 2016 si è inteso definire anche le modalità di fruizione di quanto stabilito dall'art. 18 del CCNL del 1995 (riproposto dall'art. 28, comma 6 del CCNL vigente) con cui sono attribuite quattro giornate di riposo da fruito nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni della legge n. 933/77 (i.c.d. "punto b").

A tal fine la fruizione delle quattro giornate di riposo, da fruito nell'anno solare, potrà essere consentita, a richiesta degli interessati, nell'ambito delle giornate non destinate allo svolgimento

delle attività didattiche ma in cui il personale è a disposizione per attività lavorative connesse al profilo. Per quanto concerne l'anno solare 2018, quindi, nella prima settimana di luglio oppure tra il 3 e l'11 settembre.

Napoli, 28 giugno 2018

Il dirigente del Servizio Educativo e Scuole Comunali

CGIL

CISL

UIL

CSA